

COMMISSIONE IV  
**FINANZE E TESORO**

CXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **CASTELLI AVOLIO**

**INDICE**

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1301
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1525)	1301
PRESIDENTE . . . . .	1301, 1302
BAVARO, <i>Relatore</i> . . . . .	1301
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1303

**La seduta comincia alle 9,45.**

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Saggin.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1525).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Invito il relatore, onorevole Bavaro, a riassumere le precedenti discussioni avvenute in seno alla nostra Commissione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione finanze e tesoro del Senato.

BAVARO, *Relatore*. Ho già riferito alla Commissione in merito a questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione del Senato, nelle precedenti sedute dell'8 novembre 1950 e del 10 gennaio 1951. La nostra Commissione si è già espressa in senso favorevole sulla sostanza del disegno di legge. Solo che si dovette sospendere l'approvazione formale di esso a causa della disposizione contenuta nell'articolo 274 del regolamento di contabilità di Stato.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

Infatti all'articolo 5 del disegno di legge si dispone che, per gli effetti di cui all'articolo 81 della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 5 milioni, si fa fronte mediante riduzione, per un corrispettivo importo, dello stanziamento del capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50, ossia si fa gravare un impegno di spesa su un esercizio scaduto e ciò in contrasto col citato articolo del regolamento di contabilità.

Dopo lunghe pratiche intercorse tra il Ministero del tesoro e quello della difesa è stato concordato che l'impegno gravi sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro del corrente esercizio e precisamente sul capitolo 576 dell'esercizio 1950-51.

Superato l'impedimento di cui sopra, propongo senz'altro l'approvazione di questo disegno di legge, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni attualmente in vigore per i mutilati e le loro famiglie. Si tratta di fatti avvenuti due anni fa e che tutti ritengo conoscano.

PRESIDENTE. Il relatore onorevole Bavaro propone pertanto che all'articolo 5 si sostituisca la indicazione del capitolo 540 del bilancio del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50 con il capitolo 576 dell'esercizio finanziario 1950-51.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

## ART. 1.

Le disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180, sono estese ai cittadini italiani i quali abbiano riportato ferite o lesioni in occasione di azioni di terrorismo politico, singole o collettive, nei territori delle ex colonie italiane, ed alle loro famiglie nel caso che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 2.

Le disposizioni della presente legge si applicano agli eventi, di cui al precedente articolo 1, verificatisi, o che si potranno verificare, nei territori delle ex colonie italiane a decorrere dalla data di rispettiva occupazione e fino alla

data che sarà stabilita, in rapporto a tutti od ai singoli territori predetti, con decreto del Presidente della Repubblica.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 3.

Le pensioni dirette hanno decorrenza dalla data dell'evento; quelle indirette dal giorno successivo alla morte del cittadino.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 4.

Per gli eventi di cui all'articolo 1 verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda per la liquidazione della pensione, assegno o indennità, deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dalla data predetta.

Per gli eventi che dovessero verificarsi posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini, di cui al precedente comma, decorreranno, per le pensioni dirette, dalla data dell'evento dannoso e, per le pensioni indirette, dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile.

Chi lascia trascorrere più di un anno dalle date suddette senza presentare domanda o documenti inerenti al preteso diritto, non è ammesso a godere della pensione o dell'assegno spettantegli che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 5.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, comma quarto, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 5.000.000, si farà fronte mediante riduzione, per un corrispettivo importo, dello stanziamento del capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

Il relatore propone che l'articolo ora letto sia sostituito, per le ragioni precedentemente accennate, con il seguente:

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 5.000.000, si farà fronte mediante riduzione, per un cor-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

rispettivo importo, dello stanziamento del capitolo 576 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

Pongo in votazione l'articolo così formulato.

(È approvato).

## ART. 6.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180 ». (1525):

Presenti e votanti . . . . . 32

Maggioranza . . . . . 17

Voti favorevoli . . . . . 31

Voti contrari . . . . . 1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Assennato, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Casoni, Cavallari, Castelli Avolio, Cavinato, Chiarlamello, Chiostergi, Cifaldi, Costa, De Palma, Fanfani, Ferreri, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Massola, Natali Lorenzo, Pieraccini, Pesenti, Salizzoni, Scarpa, Scoca, Tosi, Tremelloni, Troisi, Vicentini, Walter, Zerbi.

È in congedo:

Saggin.

**La seduta termina alle 10,15.**